



ASSOCIAZIONE PRIMAVERA APS
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA n. 50

Il giorno 14/01/2023, alle ore 17,00, presso i locali di San Michele ad Alghero, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche allo statuto per adeguamento alle richieste del RUNTS Sardegna;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig. Giovanni Oliva, che chiama a fungere da segretario il sig. Gianpaolo Sanna, che accetta. Il Presidente comunica che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, constatata che sono presenti n. 5 soci in proprio e n. 1 per delega, per un totale di n. 6 soci per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

1) Il Presidente informa che il RUNTS Sardegna ha inviato una comunicazione con cui chiede varie modifiche allo statuto vigente al fine di completare l'iter di traslazione al RUNTS. Il Presidente legge il nuovo testo di statuto sociale, già approvato dal Consiglio Direttivo in data 13/01/2023, soffermandosi sulle modifiche proposte e rispondendo a varie domande dei soci. Al termine dell'esposizione il Presidente pone in votazione il nuovo testo di statuto sociale: l'assemblea approva unanime il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al presente verbale, in sostituzione di quello attualmente in vigore. L'assemblea delibera unanime di autorizzare espressamente il Presidente a inserire nello Statuto tutte le integrazioni, sostituzioni o modifiche formali che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione al RUNTS, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato.

2) Poiché alle varie nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 18, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

(Giovanni Battista Oliva)

Il Segretario

(Gianpaolo Sanna)

1 Soci

REGISTRATO A SASSARI
Il 13/02/2023 al n. 260 Serie 3
Esatto Euro ESENTE

Firma su delega del Direttore Provinciale
Giuseppe Emmanuele Soro

Alghero, 11/01/2023

Spett.
Associazione Primavera
Loc. Pala Pirastru

ALGHERO

Io sottoscritta Piras Caterina, nata ad Alghero il 30/01/56, non potendo partecipare all'Assemblea dei Soci di sabato 14 gennaio, delego a rappresentarmi il socio Ballone Pasquale.

Cordiali Saluti
Caterina Piras

Pasquale Ballone

Caterina Piras

ASSOCIAZIONE PRIMAVERA APS

STATUTO



Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1.1-E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS) e del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta avente la denominazione **"ASSOCIAZIONE PRIMAVERA APS"**.

1.2-L'uso nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza della locuzione **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** o dell'acronimo **"APS"** è condizionato all'iscrizione e alla permanenza dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.3-L'associazione ha sede legale nel Comune di Alghero (SS), in località Pala Pirastru; la variazione della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Con deliberazione dell'assemblea ordinaria potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie.

Articolo 2 – STATUTO

2.1-L'associazione è retta dal presente statuto ed agisce nel rispetto del CTS e delle altre leggi vigenti in materia.

2.2-L'assemblea ordinaria può deliberare il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi.

Articolo 3 - DURATA

3.1-L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – FINALITA' E ATTIVITA'

4.1-L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore dei soci e loro familiari ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) promuovere, sostenere e gestire attività e servizi a favore delle persone che si trovano in stato di tossicodipendenza, povertà o comunque di fragilità sociale per motivi fisici (ivi incluse tutte le forme di disabilità), psichici, sociali, economici o familiari;

[Handwritten signatures and initials]

b) promuovere, sostenere e gestire attività e servizi a favore dei giovani a rischio di emarginazione sociale o di devianza per qualunque motivo, compresa la povertà educativa e la dispersione scolastica;

c) promuovere ogni attività tesa ad affermare e sostenere la dignità, la libertà, le pari opportunità e l'effettivo godimento dei diritti umani, civili e sociali di ogni persona;

f) promuovere la cultura e la pratica del volontariato, come espressione di carità e solidarietà, nei settori di intervento dell'associazione.

4.2-Per raggiungere le proprie finalità l'associazione potrà svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) studi, ricerche, informazione e formazione sul tema delle tossicodipendenze, con particolare attenzione ai giovani in età scolare;

2) informazione, formazione e assistenza ai genitori o familiari coinvolti nella tossicodipendenza di loro congiunti, ivi comprese le attività di sostegno morale, psicologico e giuridico;

3) accoglienza, diagnosi e presa in carico delle persone affette da tossicodipendenza;

4) promozione e gestione di ogni attività tesa a favorire il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti affetti da tossicodipendenza o giovani a rischio, ivi comprese eventuali attività con animali d'affezione e simili;

5) attività educativa e di intervento psicoterapeutico per i giovani a rischio;

6) promuovere e gestire ogni forma di servizio e di attività volte a dare sostegno morale, psicologico, economico, giuridico a persone e famiglie in stato di fragilità, con particolare attenzione agli anziani;

7) promuovere e gestire servizi di informazione e di assistenza per garantire alle persone in stato di bisogno l'accesso ai servizi pubblici connessi ad ogni tipo di esigenza personale e familiare

8) rapportarsi con gli enti pubblici preposti per promuovere e attuare iniziative atte a soddisfare i bisogni delle persone nei settori di intervento dell'associazione;

9) promuovere e gestire attività tese allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale, di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

10) attivare di punti di ascolto e di assistenza accessibili alle persone in stato di bisogno, sia in presenza che tramite i mezzi di comunicazione sociale,

11) promuovere attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui valori della solidarietà e del volontariato nei settori di intervento dell'associazione;

Prof. P.B. Ali Ali Cro





- 12) utilizzare personale del Servizio Civile;
 - 13) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, italiani o esteri, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
 - 14) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni.
- 4.3-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 alle seguenti lettere:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 320, servizi e prestazioni di cui alla L. 5/2/1992 n. 104 e alla L. 22/6/2016 n. 112;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie
 - c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 28/2/2003 n. 53 nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19/8/2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 4.4-L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del C.T.S., in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del C.T.S.,

[Handwritten signatures: P.B., A.M., A.L., C.O.]

secondo le modalità disciplinate dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

4.5-L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.



Articolo 5 – AMMISSIONE DEI SOCI

5.1-Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 CTS.

5.2-Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le APS, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali; l'associazione assicura il rispetto del limite relativo previsto dall'art. 35, comma 3, CTS.

5.3-Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- per tutti: la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

5.4-Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, CTS.

5.5-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

5.6-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

5.7-Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

[Handwritten signatures]

5.8-L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce o ha contribuito in passato in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

5.9-La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

5.11-L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato nell'apposito libro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ART. 6-DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

6.1- I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

6.2- I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi, astenendosi dal compiere atti che possano danneggiare l'interesse e la reputazione dell'associazione;
- c) versare la quota iniziale e annuale, se deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione;
- e) mantenere la massima riservatezza sui fatti e notizie di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'attività sociale, con particolare riguardo agli eventuali dati sensibili delle persone.

6.3-L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

[Handwritten signatures: Paul P.B., AM, Al, Cuo]





ART. 7-PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

7.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte o estinzione, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

7.2-La morte del socio persona fisica o l'estinzione del socio diverso da persona fisica estinguono il rapporto sociale.

7.3-Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

7.4-Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che:

a) si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso. I soci si intendono di diritto morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo;

b) senza giustificato motivo scritto non partecipano a tre assemblee consecutive, anche in esercizi sociali diversi.

7.5-La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica.

7.6-L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, anche in merito alle corrette modalità di svolgimento dell'attività di volontariato;

b) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamento che gettino discredito sull'associazione;

c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

7.7-Prima di procedere all'esclusione al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica. L'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del socio.

7.8-I soci receduti, decaduti o esclusi, gli eredi del socio defunto e gli aventi causa del socio estinto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 8 – Volontari e lavoro retribuito

8.1-L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti agli enti associati.

8.2-L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese

Handwritten signatures: PAB, AL, AL, GW

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

8.3-La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

8.4-L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

8.5-L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

8.6-L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; l'associazione assicura il rispetto del limite previsto dall'art. 36 CTS.

8.7-In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 CTS.

ART. 9- ORGANI SOCIALI

9.1-Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci o se obbligatorio per legge;

9.2-Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso siano in possesso delle qualifiche professionali richieste dal CTS e non siano soci dell'associazione.

Art. 10-L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

10.1-L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;

for D.B. AM AU AO



- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti attuativi dello statuto;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

10.2-L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

10.3-L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

10.4-L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera o messaggio di posta elettronica indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

10.5-L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

10.6-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

10.7-L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 11-L'ASSEMBLEA: B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

11.1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

[Handwritten signatures: P.B., AL, CU, GO]



11.2-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di un sesto dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

11.3-Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

11.4-Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di una delega ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

11.5-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

11.6-L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di sua assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

11.7-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

11.8-L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

-che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;

-che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze se vi siano ivi riuniti una pluralità di soci.

[Handwritten signatures: P.B., AM, Al, GW]





Art. 12-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

11.1-Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a sette, **oltre al Presidente**, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica **3 (tre) anni** ed i suoi membri sono rieleggibili.

11.2-Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

11.3-Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Vice-Presidente e **può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri**, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

11.4-Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri subentreranno i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

11.5-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.

11.6-I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo esercizio sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 13-IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

13.1-Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

13.2-Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

13.3-Il Consiglio Direttivo può:

a) avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali;

b) invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

13.4-In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- g) sui regolamenti inerenti le modalità di gestione delle attività di volontariato ed ogni altra questione attinente alla gestione operativa dell'associazione, incluso l'eventuale apporto di personale retribuito e del relativo inquadramento;
- h) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

13.5- Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

13.6-Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

13.7-Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

13.8-Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

Articolo 14- PRESIDENTE

Il Presidente dell'associazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte alle autorità e ai terzi e ne è il portavoce ufficiale. Su deliberazione del Consiglio direttivo, egli può delegare terzi per compiere determinati o categorie dei atti in nome e per conto dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Ad egli compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al

Raffaello P.B. AU O. Cio



quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria e il Consiglio direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. Cura la predisposizione del Bilancio preventivo e del Bilancio consultivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio direttivo e poi all'Assemblea corredandoli di idonee Relazioni.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

In caso di inadempimento duraturo e comprovato, o comunque ogni qualvolta il Presidente cessi di far parte dell'associazione, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 15-ORGANO DI CONTROLLO

15.1-L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 CTS; esso dura in carica 2 (due) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

15.2-L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

15.3-Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età.

15.4-L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Handwritten signature: Paolo P.B. Am. C. C. C.



15.5-Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

15.6-I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

15.7-Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

Art. 16—LIBRI SOCIALI

16.1-L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito.

16.2-I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

16.3-I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese previa richiesta al Consiglio Direttivo; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

Articolo 17 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) eventuali quote associative;

Handwritten signatures: P.B. AM, Al, CO



- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce l'eventuale quota associativa annuale. È comunque facoltà degli iscritti all'associazione di effettuare volontariamente versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale a titolo di donazione.

Articolo 19 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli Esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio consuntivo.

Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci restano depositati presso la sede dell'associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copia è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il Bilancio consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 20 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21-SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

21.1-In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri.

Raul P.B. Al G



21.2-Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

21.3-In caso di assoluta mancanza di attivo e di passivo e fino a quando l'associazione non avrà acquisito la personalità giuridica, l'assemblea può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione, senza previa messa in liquidazione.

21.4-In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

ART. 22 – NORME FINALI

22.1-Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni testo precedente.

22.2-Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del CTS e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

Alghero 14.01.2023

Pasquale Ballone

Arcangelo Uccula

Giampaolo Sanna

Giovanni B. Oliva

FRANCESCO CANNELLES
PASQUALE BALLONE
ARCANGELO UCCULA
GIAMPAOLO SANNA
GIOVANNI B. OLIVA



INDICE

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
Articolo 2 – STATUTO
Articolo 3 – DURATA
Articolo 4 – FINALITÀ E ATTIVITÀ
Articolo 5 – AMMISSIONE DEI SOCI
Articolo 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Articolo 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
Articolo 8 – VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO
Articolo 9 – ORGANI SOCIALI
Articolo 10 – L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE
Articolo 11 – L'ASSEMBLEA: COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI
Articolo 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE
Articolo 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONAMENTO
Articolo 14 – PRESIDENTE
Articolo 15 – ORGANO DI CONTROLLO
Articolo 16 – LIBRI SOCIALI
Articolo 17 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
Articolo 18 – RISORSE ECONOMICHE
Articolo 19 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Articolo 20 – BILANCIO SOCIALE
Articolo 21 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 22 – NORME FINALI

